

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO
INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno 1 - n. 2 - Giugno 2015

postatarget
creative
PostaTarget Invito alla PROVA
C1/3057/2008 - AGRITEC srl
Posteitaliane

Sei DONNA???
Sai che potresti andare
in PENSIONE entro il 2015???
Hai almeno 57 o 58 anni di età,
e 35 anni di contributi???
Vieni nei nostri uffici!!! Valutiamo
insieme se puoi andare in PENSIONE

Aumenti della PENSIONE
Dalla riliquidazione della pensione
possono arrivare importanti
AUMENTI!!! ... e gli arretrati possono
arrivare a cinque o dieci anni!!!!

Lavori in corso sulle pensioni

Tante idee, nessuna certezza!

La previdenza italiana non trova pace! E così, il sistema previdenziale che dovrebbe dare certezze e serenità ai contribuenti per l'ultimo periodo della vita, finisce invece per toglierli il sonno. Divisi fra "sconfortati", quelli che il diritto alla pensione ce l'hanno ma non sanno quando potranno andarci, e gli "sfiduciati", i giovani che fra disoccupazione e precariato alla pensione non pensano più. La previdenza pubblica, nata nella prima metà del '900, è stata un sistema stabile fino al 1992. Dava sicurezza, ed i lavoratori programmano intorno ai 60 anni, con semplicità e serenità, l'uscita dal mondo del lavoro. Complici i troppi privilegi, gli equilibri economici sono saltati: lavoratori poco più che quarantenni in pensione, pensioni di anzianità a prescindere dall'età, vitalizi ai politici di qualunque "categoria e grado", doppie/triple pensioni, pensioni di invalidità usate quali ammortizzatori sociali! E la previdenza si è ritrovata nell'occhio del ciclone! Enti previdenziali in deficit, spesa insostenibile, sistemi di calcolo delle pensioni molto generosi, sono stati messi all'indice e, riforma dopo riforma, siamo passati da un estremo all'altro. Dalla pensione facile, certa e in alcuni casi un po' troppo generosa, alla pensione incerta, con limiti di età proibitivi, importi ridotti, ben sotto al limite della decenza. Dalle pensioni

dei "quarantenni" alla pensione dei "settantenni". E la pensione passa così da "finanziamento delle famiglie", a segnale di disagio economico, che riporta l'anziano a carico della famiglia. E il ricambio generazionale nel mondo del lavoro subisce un rallentamento esagerato: i lavoratori anziani non vanno in pensione, i giovani rimangono disoccupati. Ed intanto, il precariato ed il tardivo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, riducono le future pensioni. Con il rischio di far saltare gli equilibri sociali e di innescare un conflitto generazionale. Il tentativo (maldestro) di sopperire con la previdenza complementare, è fallito, complice la crisi, ma anche per la scarsa convenienza del sistema.

(continua a pagina 3)

Indennità di
disoccupazione per i
collaboratori!!!

La DIS-COLL in "soccorso"
dei collaboratori
disoccupati!!!

Vieni al Patronato INAC per
presentare la domanda per
l'indennità

Inac in piazza 2015

Alimentare i diritti, dare certezze ai cittadini

Sabato 16 maggio si è svolta la nona edizione di **Inac in piazza per te**, tradizionale giornata che l'INAC dedica ad incontrare i cittadini nelle piazze di oltre 100 città italiane, per informarli sui principali temi sociali del momento. Quest'anno il tema è stato scelto in sintonia con la presenza nel nostro paese di Expo 2015: da "Nutrire il pianeta" ad "Alimentare i diritti", ispirati dalla instabilità dei Diritti Sociali, che toglie ai cittadini le certezze per il loro futuro. Centrale per l'iniziativa la presenza in piazza XXIV maggio a Milano, dove erano presenti fra gli altri, il Presidente Inac Antonio Barile ed il vicepresidente nazionale vicario della Cia, Cinzia Pagni. Il presidente Barile ha sostenuto con forza la necessità di norme certe, flessibili

ta sul pensionamento che favorisca il ricambio generazionale e ammortizzatori sociali stabili ed equi. In quattro anni, ha aggiunto, "...siamo passati dall'indennità di disoccupazione, all'Aspi, alla Naspi, con dubbi vantaggi per i lavoratori che perdono il lavoro e tanta, troppa confusione sull'esercizio del diritto". Sul tema della giornata è stato distribuito un semplice e sintetico opuscolo informativo, che è disponibile presso tutte le sedi dell'INAC. In collaborazione con il Caf Cia, è stato distribuito materiale informativo sul nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi e sulle altre attività svolte dal Caf: dichiarazioni ISEE, modelli RED, ecc. L'Associazione nazionale pensionati Cia ha colto l'occasione per presenta-

re ai cittadini la petizione "**Cambiare verso alle pensioni basse è tema ineludibile**", raccogliendo migliaia di firme a sostegno della stessa. La Petizione potrà essere sottoscritta anche presso le sedi territoriali riportate in ultima pagina. Un giorno in piazza per informarvi sui vostri Diritti, tutto l'anno negli oltre 500 uffici sul territorio, per tutelarvi ed assistervi nelle vostre istanze: INAC è sempre al vostro fianco! **CF**

La nuova ISEE ti crea problemi???

Rivolgiti
ai nostri uffici!!!

Rendiamo facile ciò che è difficile!

Indennità di disoccupazione

Opportunità economiche dalla dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi oltre che essere un obbligo, talvolta è una vera opportunità. Ne sanno qualcosa i contribuenti che hanno riscosso nel 2014 l'indennità di disoccupazione. Nella maggior parte dei casi l'Inps ha liquidato le imposte sull'indennità, senza tenere di conto tutte le detrazioni fiscali spettanti. In questo modo il contribuente ha pagato più imposte del dovuto e solo presentando la dichiarazione dei redditi può recuperarle, in alcuni casi anche in

tempi ridottissimi. Si tratta talvolta di alcune centinaia di euro, che ai contribuenti in commento potrebbero tornare molto comodi. Gli stessi poi potrebbero eventualmente recuperare in quell'occasione eventuali spese detraibili o deducibili, insomma, più che un obbligo una vera opportunità. Presso i nostri uffici (i riferimenti sono a pagina 8) gli interessati potranno richiedere gratuitamente tutti i chiarimenti del caso. **CT**

Sei un ex
COMMERCIANTE???

Hai cessato l'attività???

Hai richiesto la
specifica indennità
economica???

Vieni nei nostri uffici,
verifichiamo insieme se e
quanto ti spetta!!!



Vuoi ricevere Diritti Sociali
in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo
dirittisociali@cia.it e scrivi nell'oggetto
Diritti Sociali e la **sigla** automobilistica
della tua **Provincia** (ad esempio, **Diritti**
Sociali MI) oltre al tuo nome e cognome



SPECIALISTI NEI
SERVIZI ALLA PERSONA

Caf Cia, Inac, Anp sono promossi dalla



Errata corrige

Nel numero di aprile, nell'articolo "Cure balneo termali", per errore è stato indicato quale anno di decorrenza del taglio alle spese accessorie per le cure balneo termali, il 2015. La legge di stabilità dispone invece che la decorrenza di tale provvedimento è dal 2016. Ci scusiamo con i lettori.

Corrado Tei

L'assegno sociale in attesa della pensione di vecchiaia

In attesa della pensione di vecchiaia il cittadino residente in Italia da almeno 10 anni e titolare di redditi non superiori a limiti prestabiliti, a 65anni e 3 mesi (nel 2015), può ottenere l'assegno sociale. Per il 2015 la pensione di vecchiaia potrà essere richiesta a 66 anni e 3 mesi per gli uomini (e per le donne del pubblico impiego), 63 anni e 9 mesi per le donne del settore privato, 64 e 9 mesi per le lavoratrici autonome. Nel 2016 uomini e donne dipendenti e gli uomini autonomi potranno avere la pensione di vecchiaia a 66 e 7 mesi, le dipendenti del privato a 65 e 7 mesi, le autonome a 66 anni ed 1 mese. In attesa della pensione di vecchiaia l'assegno sociale rappresenta certamente un'opportunità da valutare. **DZ**

Malattia professionale Apertura dell'Inail sugli aggravamenti

L'indennità per malattia professionale (MP) rappresenta per molti lavoratori un supporto economico a ristoro di attività che, protrattesi nel tempo ed in condizioni di disagio, hanno causato danni irreversibili alla salute. Con una recente circolare l'Inail ha rivisto alcune posizioni assunte in passato sull'aggravamento della MP verificatosi dopo 15 anni dalla data della denuncia senza l'ottenimento di postumi indennizzabili. La MP può essere riconosciuta dall'Inail ma non indennizzata in quanto il grado di menomazione raggiunto non dà diritto a prestazioni economiche. In caso di raggiungimento del grado di invalidità previsto, l'Inail può liquidare un indennizzo in capitale (una tantum), o una rendita

permanente soggetta a revisione. Il lavoratore può chiedere entro 15 anni dalla presentazione della domanda di MP, la revisione della condizione accertata per aggravamento, presentando idonea documentazione medica. Se la richiesta di aggravamento veniva presentata oltre il 15° anno, veniva trattata come una nuova MP ma solo se al richiedente era stata originariamente riconosciuta la rendita. Oggi, l'Inail ha riconsiderato questa posizione, ammettendo la valutazione della domanda di aggravamento di MP anche nei casi in cui ci sia stato il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale. L'Inail prevede quindi tre ipotesi di aggravamento, che verificatesi dopo il 15° anno, devono essere considerate

nuova MP:

- MP denunciata dopo il 15/03/2000, riconosciuta ma non indennizzata (grado inferiore al 6%);
- MP denunciata dopo il 15/03/2000, indennizzata in capitale (grado tra il 6 e il 15%);
- MP denunciata prima del 16/03/2000, riconosciuta, ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all'11%).


Tale novità si applica ai casi futuri, a quelli in fase di istruttoria, ed a quelli per i quali sono in corso controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza definitiva.

CT

Indennità per malattia professionale

L'indennità per malattia professionale non ha risvolti negativi per i richiedenti, siano essi lavoratori dipendenti che autonomi. A questi ultimi l'Inail potrà eventualmente richiedere di integrare i dati rappresentati per la richiesta di indennizzo, con alcune notizie che hanno solo dei risvolti statistici. L'indennità in capitale una tantum o la rendita permanente, spesso rappresentano somme interessanti, per altro a ristoro di invalidità raggiunte "grazie" al lavoro. Di seguito riportiamo un elenco non esaustivo delle più frequenti malattie professionali riscontrate in agricoltura, invitando gli interessati a valutare con attenzione quanto sotto evidenziato ed a riferirsi ai nostri uffici per una valutazione preventiva e gratuita.

- asma bronchiale e alveolite allergica:** colpiscono l'apparato respiratorio e sono causate dall'inalazione di polveri o altre sostanze che provocano una reazione allergica. Possono essere



- contratte dai lavoratori dell'industria che utilizza gomme, plastiche, metalli e tinture, e del settore agricolo per il contatto con polveri da fieno, farine, peli di animale ecc.
- malattie cutanee** come le dermatiti, ulcerazioni, tumori della pelle alle quali sono frequentemente esposti i lavoratori del settore edile, per l'uso di cemento e di altri materiali quali gesso, calce viva, marmo ecc.;
- malattie da radiazioni solari:** costituiscono un rischio per i lavoratori che svolgono abitualmente lavori all'aria aperta, ad esempio i muratori, gli agricoltori, gli operai di cantieri stradali, gli addetti a stabilimenti balneari;
- sordità o riduzione dell'udito:** causate da esposizione prolungata a rumori intensi provocati da macchine industriali, mezzi agricoli, ecc.;
- artrosi vertebrale,** per chi ha svolto lunghi periodi di attività come trattorista o addetto alle macchine per il movimento terra;
- ernia discale lombare:** deriva da vibrazioni trasmesse al corpo, come nel caso di utilizzo non occasionale di motoseghe o martelli pneumatici;
- tunnel carpale:** frequente nei lavoratori che usano abitualmente il mouse del computer e in quelli dei settori tessili e calzaturieri esposti ad una ripetuta sollecitazione del polso.

CT

Assegni dei Comuni

Nuovi importi per nucleo familiare e maternità

L'Inps ha reso noti i nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per il 2015 per l'assegno per il nucleo familiare e l'assegno di maternità concessi dai Comuni. L'assegno è pari, nella misura intera, a € 141,30.

L'assegno mensile di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento per il 2015 è pari, nella misura intera, a € 338,89 per 5 mensilità.

CT



Pensioni contributive

Dal prossimo anno parte il nuovo sistema di calcolo

Chi ha iniziato a versare i contributi previdenziali dal 1996, dal prossimo anno potrebbe avere a che fare, per la prima volta nel sistema previdenziale italiano, con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Chi nel 2016 potrà andare in pensione di vecchiaia ed ha iniziato a versare i contributi solo dal 1996, potrà percepire una pensione esclusivamente contributiva. La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo mantiene i medesimi requisiti anagrafici che sono previsti per il sistema retributivo o misto. Oltre ai richiesti 20 anni di contributi però, per poter essere liquidata prima di 70 anni di età, l'importo della pensione deve superare 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Al compimento dei 70 anni di età, con gli adeguamenti dell'aspettativa di vita, sono sufficienti 5 anni di

contributi effettivi (senza considerare i contributi figurativi a qualsiasi titolo). La pensione anticipata nel sistema contributivo ha le stesse regole previste per i sistemi retributivo e misto. A differenza delle pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto, non si tiene conto dei contributi volontari, mentre vengono rivalutati una volta e mezzo i contributi accreditati prima del 18° anno di età. La pensione contributiva a 63 anni può essere richiesta a condizione che risultino accreditati 20 anni di contributi effettivi, e che l'importo della prima rata di pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (per il 2015 circa € 1.225,00 al mese). Il limite minimo di 63 anni è soggetti all'adeguamento alla speranza di vita.

DZ

Collaboratori disoccupati

La nuova indennità DIS-COLL

Dal 2015 cambiano le regole dell'indennità di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata. La vecchia "una tantum" lascia il posto alla "DIS-COLL", e interessa i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti esclusivamente alla gestione separata, privi di partita IVA e non pensionati, disoccupati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Sono esclusi gli amministratori e i sindaci. Per ottenere l'indennità è necessario essere disoccupati ed avere accreditati almeno tre mesi di contributi in gestione separata dal primo di gennaio dell'anno precedente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ed almeno un mese nell'anno in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro stesso. L'indennità viene erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contributi accreditati nel periodo solare che va dal 1° di gennaio dell'anno precedente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'importo è pari al 75% del reddito medio mensile calcolato sommando le retribuzioni percepite nello stesso periodo, se tale importo è pari o inferiore a € 1.195,00 (per il 2015). Nel caso

in cui il reddito medio mensile sia superiore a tale limite, l'importo dell'indennità sarà incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio e € 1.195,00. L'importo si riduce del 3% per ogni mese a decorrere dal quarto, e non può comunque avere durata superiore a sei mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti accrediti figurativi di contributi. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se durante la riscossione dell'indennità il beneficiario intraprende un lavoro subordinato per un periodo inferiore o pari a 5 giorni, la prestazione è sospesa, e riprenderà per il restante periodo, dal termine dell'attività lavorativa. Se invece il periodo di lavoro subordinato supera 5 giorni, la prestazione viene revocata. Se il beneficiario intraprende un'attività di lavoro autonomo ha l'obbligo di comunicare il reddito all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, e se tale reddito è inferiore a € 4.800, l'indennità subirà una decurtazione, mentre se è superiore, verrà revocata.

CL



(continua dalla prima)

E la "politica" sembra voler ritornare sull'argomento. Flessibilità è la parola d'ordine: anticipare l'età della pensione anche per favorire il ricambio generazionale. Il problema è che si insiste a parlare di penalizzazioni per chi anticipa la pensione, e non si mettere mano ai privilegi, così si rischia l'ennesima "bufala": pochi risultati e nessuna certezza. L'Inps, per bocca del Presidente professor Boeri, annuncia trasparenza e semplificazione, l'obiettivo del (quasi) unico Istituto previdenziale è il colloquio diretto con i contribuenti. Ma sono queste le risposte che ci attendiamo? Basterà a rimuovere i privilegi? Forse (!) i problemi sono altri, e da addetto ai lavori il lettore mi permetterà di condividere con lui alcuni dubbi:

- 1) La flessibilità per l'accesso alla pensione è il desiderio di molti lavoratori, anziani o con oltre 40 anni di lavoro alle spalle. I "disincentivi a vita" condannano la neonata idea, a non essere utilizzata, soprattutto per le pensioni di importo più basso, per le quali anche poche decine di euro al mese sono essenziali. Limitare la penalizzazione al periodo mancante all'età per la pensione di vecchiaia potrebbe essere risolutivo, ma la "politica" non va in questa direzione;
- 2) Il "prestito sulla pensione" o l'accesso anticipato alla pensione complementare per gli over 55 che perdono il lavoro, non sono appetibili, perché rappresentano un "prendi oggi e ti tolgo domani". Questo rende ancora più incerto il futuro economico dei futuri pensionati. Servirebbe un progetto per la "staffetta generazionale" che permetta al lavoratore anziano di passare part-time e incassare una quota della pensione, affiancando un giovane che ne prenderà il posto dopo aver imparato. Ed invece, si parla di limitazione per i soli dipendenti pubblici, di part-time senza integrazione, ed in tal modo al lavoratore si dimezza il reddito, e come ci arriva a fine mese?!
- 3) La pensione integrativa o complementare basata sul Tfr (che, vorrei far notare, è già di proprietà del lavoratore!) e poco altro. Tassazione eccessiva dei rendimenti e la crisi economica non la fanno decollare, senza tenere di conto che è inapplicabile per i lavoratori autonomi. Occorrono misure con reale attrazione, e visto che si fa con i soldi del lavoratore, limitare al massimo la tassazione, ma anche su questo non ci sono novità interessanti;

4) La digitalizzazione serve e va messa in atto. L'accesso informatico però è ancora limitato, la complessità delle norme e degli adempimenti, l'incompletezza delle banche dati e il tasso ancora elevato di errori nelle prestazioni liquidate, non consentono di fare da soli. Una misura che accorcia i tempi ed innesca qualche risparmio per lo Stato, ma in tasca al pensionato non arriva un euro!

5) La trasparenza è sicuramente importante, migliora la fiducia dei cittadini verso lo Stato e la pubblica amministrazione, ma non restituisce un euro di quanto si è perso in questi anni sul welfare ed è proprio questa la criticità che rende incerto il futuro dei lavoratori;

Il Presidente del Consiglio continua a ripetere che i pensionati non perderanno un centesimo! Bene, ma di quale pensione? Con il passar del tempo e gli effetti finali della riforma Dini del 1995, i nuovi pensionati non potranno più essere protetti dalla garanzia dell'integrazione al trattamento minimo, così i più disagiati vedranno crescere il disagio: campare con € 500 euro al mese è dura (alzino la mano quelli che sanno quanto è dura?!), figuriamoci se si scenderà ancora più in basso. L'Associazione pensionati della Cia lancia la petizione "Cambiare verso alle pensioni basse è tema ineludibile". La petizione si può firmare presso le sedi INAC, ma occorre una mobilitazione ampia, per una nuova riforma vera, efficace! Ah, dimenticavo, il presidente Boeri, persona anche molto simpatica, ha ipotizzato il ricalcolo di tutte le pensioni già liquidate su base contributiva: togliere qualcosa a tutti e senza tutele per le pensioni più basse! Come se togliere € 20 ad un pensionato al minimo fosse uguale che toglierne 100 a chi di pensione ne prende 5mila! Servono invece importi minimi, adeguati a garantire il "minimo vitale" a tutti i pensionati, compensati da tetti massimi che evitino lo scandalo delle "pensioni d'oro" e delle pensioni multiple, insomma una pensione unica e dignitosa!! Di fronte a tutto ciò, noi, il Patronato INAC, siamo qua, continuiamo ad informarvi, a garantirvi il riconoscimento dei diritti esistenti. Presso i nostri uffici potete fare gratuitamente domande, richiedere la pensione, controllare la pensione, ricevere l'assistenza per tutte le pratiche previdenziali, assicurative, assistenziali. In mezzo a tanta incertezza, un punto di riferimento c'è: il Patronato INAC! Vi aspettiamo...

Corrado Franci, Direttore generale Inac

La "Tua Pensione"

Nuovo servizio Inps per il calcolo della pensione

Da maggio nel portale dell'Inps è disponibile una procedura online a disposizione del cittadino per la determinazione della pensione, sia per l'importo che per la decorrenza. Per accedere al servizio è necessario che l'interessato richieda le credenziali all'Inps.

Al momento di andare in stampa la procedura è funzionante per i lavoratori dipendenti, autonomi e della gestione separata, per poi nel 2016 interessare anche il pubblico impiego. Il servizio è certamente interessante e semplice

da utilizzare, ma il cittadino deve avere ben presente che **in gioco c'è la sua pensione!** Moltissime posizioni contributive non sono "ordinate", anzi, per cui non possiamo che raccomandare un'attenta valutazione presso il Patronato INAC prima di prendere qualsiasi decisione. Bene venga l'iniziativa privata, la curiosità di fare da soli il calcolo per la propria pensione, ma non possiamo che raccomandare la verifica presso l'INAC, che tra l'altro è completamente **gratuita!**

DZ



Ricalcolo delle pensioni Contributivo o retributivo?

L'INPS provvederà ad un ricalcolo d'ufficio di alcune tipologie di pensione erogate dal 1° gennaio 2012 e metterà in pagamento l'importo più basso. Sono interessati da questo ricalcolo i lavoratori andati in pensione dal 2012 che possedevano almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995. La Legge di Stabilità ha infatti disposto che per questi soggetti sia effettuato un doppio cal-

colo, il primo prendendo come base imponibile l'importo dei contributi versati dal 2012 fino al pensionamento, il secondo prendendo la media delle retribuzioni. Se il pensionato percepisce una pensione più alta, la prestazione verrà automaticamente ridotta. L'INPS non si è ancora pronunciato su possibili recuperi degli importi pagati in eccedenza.

Tatiana Sanrocchi

Sei andato in pensione anche con i contributi volontari?

Potresti avere un aumento dell'importo!!!

Il pensionato che ha versato i contributi volontari per avere diritto alla ex pensione di anzianità, per ottenere un possibile aumento della pensione deve rivolgersi ai nostri uffici (vedi a pagina 8). La rideterminazione dell'importo è possibile escludendo dal calcolo i contributi volontari. Il pensionato deve rispettare alcuni requisiti: deve aver compiuto l'età per ottenere la pensione di vecchiaia; deve avere una

pensione di importo superiore al trattamento minimo; i versamenti dei contributi volontari devono essere collocati nell'ultimo periodo lavorativo prima della decorrenza della pensione. Rivolgetevi con fiducia ai nostri uffici, gli operatori dell'INAC provvederanno a simulare il calcolo della pensione rideterminata ed a dirvi quanto spetta eventualmente anche di arretrati.

GC



Pensioni e pratiche previdenziali
Assistenza nel contenzioso
Check up della posizione previdenziale
Tutela del lavoro
Infortuni Malattie professionali
Disoccupazione Assistenza sociale
Sostegno al reddito
Invalidità civile
Assistenza immigrati
Permessi di soggiorno
Ricongiungimenti
Inabilità
Invalidità

Infortuni in ambito domestico Campagna di sensibilizzazione dell'Inail

L'Inail ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sull'importanza dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Nelle scorse settimane ha inviato a casa di moltissimi cittadini, l'opuscolo "Casa dolce casa?", nel quale vengono richiamati alcuni principi e comportamenti fondamentali per chi vive la casa come il "luogo di lavoro". I rischi di infortuni domestici, per i quali è necessaria un'assicurazione da parte dei "casalinghi", sono conseguenti alle attività che si svolgono nella propria abitazione (cadute, posture o movimenti errati, elettricità, acqua, gas, sostanze chimiche, fuoco, ecc.). Per questo tipo di rischi è prevista l'assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici, alla cui iscrizione sono obbligati tutti

i soggetti dai 18 ai 65 anni privi di copertura assicurativa, compresi gli studenti e i disoccupati, che hanno un'attività esclusiva nell'ambiente domestico. L'assicurazione, gestita dall'INAIL, riconosce una rendita vitalizia a chi rimane vittima di un infortunio nello svolgimento dei lavori domestici, il cui importo varia da un minimo di € 186,17 al mese, in caso di invalidità permanente al lavoro pari al 27%, ad un massimo di € 1.292,90 al mese nel caso di invalidità al 100%. Non è prevista la copertura per l'inabilità temporanea. In caso di infortunio mortale verranno erogate altre indennità, come la rendita ai superstiti, l'assegno funerario e il beneficio del fondo per le vittime di gravi infortuni. Il costo annuale è di € 12,91, pagabili mediante bollettino postale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il premio è interamente a carico dello Stato se il soggetto ha redditi inferiori a € 4.648,11, e se il suo nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore a € 9.296,22. Per l'adesione è necessario effettuare l'iscrizione dal sito internet dell'INAIL, ed effettuare il pagamento del bollettino da € 12,91. Successivamente al primo pagamento, il bollettino verrà recapitato dall'Inps al domicilio dell'iscritto.

Il mancato pagamento sarà sanzionato per un importo pari al bollettino annuale. Il pagamento è dovuto per l'intero anno nel quale l'assicurato compie 65 anni.

CL



Prestito vitalizio

Il prestito vitalizio ipotecario è stato recentemente introdotto in Italia, ed è ancora in attesa del Regolamento applicativo. Tale strumento consentirà al proprietario di un immobile, di età superiore a 60 anni, di convertire parte del valore dell'immobile in contanti, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, senza essere tenuto a lasciare la proprietà.

La stessa verrà ipotecata a garanzia del finanziamento. Al momento della stipula del contratto l'anziano potrà

concordare le modalità del rimborso graduale.

Alla sua morte gli eredi potranno decidere di estinguere il debito contratto o vendere l'immobile per rimborsare il debito.

Il prestito vitalizio ipotecario consente quindi di non perdere la proprietà dell'immobile anche da parte degli eredi, che potranno recuperarlo alla loro disponibilità saldando il debito contratto dal defunto.

Giampiero Piccarolo

Istituti tecnici superiori Detraibili le tasse scolastiche

Le tasse pagate per l'iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) appartenenti al nuovo settore terziario post-secondario, sono detraibili dall'Irpef. Secondo l'Agenzia delle Entrate, gli Its rientrano nel settore di istruzione superiore non universitaria, e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria, che si colloca ad un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria. Benché presentino una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria, l'Agenzia ritiene che le spese sostenute per la frequenza

possano essere ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione, beneficiando della relativa detrazione. La frequenza di tali corsi però, non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in una città diversa da quella di residenza, distante da quest'ultima almeno 100 km, e comunque rientrante in un provincia diversa, dato che non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.

Paolo Bendia

Enea

La documentazione all' ENEA esclusivamente attraverso il sito web entro 90 giorni. Nessuna raccomandata, si fa tutto online! L' invio della raccomandata è possibile quando la complessità dell' opera e delle lavorazioni da realizzare non trova riscontro nelle descrizioni previste sul modello informatizzato. Per poter beneficiare della detrazione Irap del 65% è necessario inviare all' ENEA la copia dell' attestato di certificazione o di qualificazione e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Il sito al quale collegarsi per l' invio

della documentazione è <http://finanziaria2015.enea.it/>. Il contribuente deve conservare a sua cura l' attestato di certificazione energetica (o qualificazione), la scheda informativa, le fatture ed i bonifici comprovanti il pagamento delle spese, la ricevuta di trasmissione dei documenti (informatica o cartacea). Se il richiedente la detrazione del 65% non è il proprietario dell' immobile, deve conservare anche la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario.

Giampiero Piccarolo

Spese di alloggio del coniuge separato

Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato, sono deducibili dal reddito complessivo se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex coniuge, al pari dell'assegno di mantenimento. Nel caso in cui l'immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è al 50%. La documentazione attestante il sostenimento dell'onere

potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.

La deduzione di tali somme comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all'altro ex coniuge.

Paolo Bendia



Agevolazioni prima casa

Continuano anche in caso di riacquisto "gratuito".

L'acquisto a titolo gratuito di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione di quello per il quale il contribuente ha beneficiato delle agevolazioni fiscali "prima casa", evita la decadenza dalle stesse agevolazioni. In caso di acquisto di immobili destinati ad uso abitativo "prima casa", ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8 e A9, l'atto è soggetto ad Imposta di registro con aliquota del 2% (e non del 9%) se l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall'acquisto. L'agevolazione decade in caso di

cessione dell'immobile entro 5 anni dall'acquisto agevolato. Tuttavia, se entro un anno dalla stessa cessione il contribuente acquista una nuova abitazione, idonea ad essere adibita ad abitazione principale, le agevolazioni non decadono, e spetta un credito d'imposta per l'eventuale differenza. In relazione a questo ultimo aspetto, con una recente risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche l'acquisto, sempre entro un anno, a titolo gratuito (donazione, liberalità, ecc.) può evitare la decadenza dall'agevolazione.

Paolo Bendia

Detraibili le spese per la massofisioterapia

Le spese per prestazioni effettuate in regime libero professionale da un massofisioterapista con formazione triennale, sono detraibili dal contribuente anche senza prescrizione medica. Questo è quanto stabilisce una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate. Per l'Agenzia il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equiparato al titolo universitario abilitante all'esercizio

della professione sanitaria di fisioterapista. Le prestazioni possono essere detraibili quindi, anche senza prescrizione medica, a condizione che nel documento di certificazione del corrispettivo il professionista attesti il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999 e descriva la prestazione resa al contribuente.

Paolo Bendia

Trasporto disabili Detraibilità condizionata

Per la detraibilità delle erogazioni liberali ad una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso rappresentano una sorta di corrispettivo per il trasporto e sono pertanto detraibili come le spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui invece non ci sia un preciso collegamento tra il trasporto del disabile e le erogazioni elargite, queste possono rientrare nella previsione delle ordinarie erogazioni liberali alle Onlus, quindi detraibili nella misura del 26%, ovvero deducibili dal reddito complessivo.

Paolo Bendia

Conto termico

Incentivato l'efficientamento energetico degli edifici



Un decreto ministeriale del 2012 ha istituito un meccanismo di incentivazione, il cosiddetto "conto termico", che ha lo scopo di promuovere interventi tesi a migliorare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli incentivi sono erogati in rate annuali per una durata variabile fra 2 e 5 anni, e saranno commisurati al tipo di intervento che si intende eseguire, alla zona climatica in cui si vuole installare l'impianto ed alla potenza dell'impianto stesso. Gli interventi che fruiscono dell'incentivo sono da una parte quelli che incrementano l'efficienza energetica (l'isolamento termico, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione, ecc.), dall'altra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzando fonti rinnovabili (impianti con pompe

di calore ad energia geotermica e aerotermica, scaldia acqua con pompe di calore, ecc.). Gli incentivi non sono cumulabili con altri benefici statali sul risparmio energetico e la riqualificazione energetica. Possono accedere agli incentivi le amministrazioni pubbliche ed i privati (persone fisiche o titolari di reddito d'impresa). I privati possono accedere solo agli incentivi che mirano alla produzione di energia termica tramite fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. La richiesta dell'incentivo

deve essere fatta mediante l'invio telematico al GSE, l'ente che eroga gli incentivi, compilando un'apposita domanda sul portale internet. La domanda va poi presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori inserendo le informazioni utili, dal tipo di intervento eseguito ai dati dell'immobile.

Paolo Bendia

Detraibilità per le cure odontoiatriche



L'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della detrazione del 19% delle spese per cure odontoiatriche, è consentito che la fattura rilasciata dal medico odontoiatra rechi anche una dicitura generica, quale ad esempio, "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche". Sebbene tale dizione non soddisfi quanto richiesto ai fini IVA, per l'IRPEF è sufficiente anche una descrizione generica, a condizione che permetta di individuare inequivocabilmente la natura sanitaria della prestazione medica, ferma restando l'indetraibilità delle prestazioni di natura meramente estetica o, in ogni caso, di carattere non sanitario.

Paolo Bendia



Bonus bebé Una domanda e tre ISEE!!!

Con una recente circolare l'Inps ha fornito indicazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda per l'assegno a sostegno della natalità, il bonus bebé, previsto dalla Legge di stabilità. La domanda può essere richiesta dal genitore, anche affidatario, che contemporaneamente:

- è cittadino italiano o di uno Stato UE, oppure, in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- è residente in Italia;
- convive con il figlio;
- l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore se rientra nei casi in cui lo stesso faccia di un nucleo a se stante, non supera € 25mila.

La domanda di assegno deve essere presentata tramite il servizio online dell'Inps,



una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017, mentre l'ISEE deve essere rinnovata entro il 15 gennaio di ogni anno, pena la sospensione dell'erogazione. Il termine di presentazione è di 90 giorni dall'evento (nascita, adozione, ecc.). Per le nascite, adozioni, ecc. intervenute in questi mesi del 2015, la presentazione della domanda deve avvenire entro il 27 luglio 2015. In caso di presentazione tardiva, l'erogazione dell'assegno inizierà dalla data di presentazione della domanda. Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 7mila, l'importo base dell'assegno (€ 960 annuali suddivisi in 12 rate mensili ed esentasse) è raddoppiato. Il contribuente può ottenere **gratuitamente** l'assistenza completa per la domanda recandosi al **Caf Cia per l'ISEE** ed al **Patronato INAC per l'invio della domanda**. **MB**

E' tempo di dichiarazione dei redditi Ma l'Inps non manda le certificazioni!

Come il lettore ormai certamente saprà, l'Inps non invia più al contribuente la Certificazione Unica (CU ex CUD), il modello con cui vengono certificati i redditi percepiti lo scorso anno, e neanche quella che rappresenta la "busta paga" del pensionato, il modello O-BisM, preziosissimo per verificare la corretta liquidazione della pensione. Oltre ai pensionati sono interessati da questa "semplificazione" i soggetti che nel 2014 hanno percepito dall'Inps le indennità che comunque devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi (indennità di maternità, indennità di disoccupazioni, mobi-

lità, ecc.) Per poter ottenere i suddetti modelli il contribuente può rivolgersi al **CAF Cia o al Patronato INAC**. La CU può essere richiesta anche da una persona diversa dal titolare della pensione o delle indennità (maternità, disoccupazione, ecc.), che dovrà esibire il proprio documento d'identità, la fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato e la delega da quest'ultimo sottoscritta. In caso di decesso del titolare, l'erede deve presentare un atto notorio nel quale attesta la qualità di erede, ed allegare la copia di un documento di identità.

MB

Lavoro dipendente all'estero

Il contribuente che trasferisce la residenza in uno stato estero per motivi di lavoro, può continuare a detrarre in dichiarazione dei redditi gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se la stessa è stata concessa in locazione. La detrazione è condizionata dal mantenimento delle esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, e dal fatto che nello Stato estero di residenza il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale. Non è ammessa invece la deduzione dall'Irpef per l'abitazione principale. **Paolo Bendia**

Pensionati e titolari di indennità per invalidità civile Nuova campagna RED e dichiarazioni di responsabilità

Ci risiamo!!! Su questo aspetto la "semplificazione renziana" non trova attenzione. Anche quest'anno i pensionati, i titolari di indennità per invalidità civile, ed i titolari di assegno o di pensione sociale, dovranno inviare all'Inps la certificazione con la quale dichiarano, rispettivamente, i redditi influenti sulla pensione, il mancato ricovero a carico delle casse pubbliche, la dimora in Italia. E non rispondere ha conseguenze disastrose: la sospensione e la successiva revoca delle somme "accessorie" corrisposte nella pensione, delle indennità per invalidità, la revoca della pensione o dell'assegno sociale! Come al solito l'Inps

non invierà gli specifici modelli, gli interessati devono recarsi ad un Caf o ad un patronato e farsi assistere, seppure gratuitamente. In alternativa l'adempimento può essere assolto direttamente dall'interessato, collegandosi al sito internet dell'Inps ma non prima di aver ottenuto le credenziali di accesso. Rivolgersi al **CAF Cia o al Patronato INAC**, che cureranno gratuitamente la compilazione e l'invio dei modelli necessari, è una concreta possibilità per togliersi il pensiero. Attenzione: se l'interessato delega una terza persona, è necessario che rilasci una delega corredata dalla copia del documento di identità. **MB**

Ici/IMU

Imposta dovuta anche su fabbricati iscrivibili in catasto

L'iscrizione di un'unità immobiliare nel catasto edilizio è presupposto sufficiente per l'assoggettamento di un bene all'Ici. Questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione su una delle imposte più tribolate della storia italiana. Ai fini Ici, per

fabbricato si intende sempre e comunque l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio o che presenti le condizioni di iscrivibilità. L'utilizzazione dello stesso immobile, ancorché non ultimato o non iscritto al catasto, comporta l'assoggettamento all'Impo-

sta. Tale principio, seppure riferito nello specifico all'Ici, è certamente mutuabile per l'IMU, dato che le norme che introducono questa "nuova" Imposta per individuare gli immobili soggetti, fa esplicito riferimento alla disciplina Ici. **MB**

Rimborso Ici

Richiesta entro 3 anni

La Cassazione ha ribadito che il contribuente che ha effettuato il versamento di Ici non dovuta o versata in eccesso, deve chiedere il rimborso al comune interessato nel termine prescrizione di tre anni. Il comune deve osservare lo stesso termine prescrizione di tre anni per effettuare le operazioni di accertamento e liquidazione dell'Imposta. **MB**

Interventi di recupero edilizio

La successione ereditaria ed il trasferimento delle rate residue

In caso di trasferimento successorio della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio dal deceduto, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Se l'erede

trasferisce il possesso dello stesso immobile per contratto di comodato o affitto, deve sospendere la detrazione delle restanti quote, fino a quando non rientra nella piena disponibilità dello stesso. L'agenzia delle entrate ha risposto in questi termini ad un quesito posto in occasione di un incontro con la stampa specializzata. Il requisito della detenzione materiale e diretta del bene, al quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell'erede, si realizza solo se quest'ultimo ha l'immediata e continuativa disponibilità del bene, che non per forza deve adibito ad abitazione principale. Concedendo in comodato o in affitto l'immobile, ovviamente non può più disporre nei termini di cui sopra. La detrazione si sospende, e riprenderà al termine del contratto di locazione o di comodato.

MB

Adozione internazionale

Deducibilità tra i coniugi da certificare

La deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure di adozione è frazionabile liberamente tra i coniugi adottanti, in relazione a quanto effettivamente sostenuto da ciascuno di essi. La percentuale di ripartizione deve essere certificata dall'Ente che ha assistito gli adottanti nelle procedure di adozione. Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi potranno autodichiarando tale ripartizione, previa annotazione sull'originale della certificazione rilasciata dall'Ente, a condizione che la stessa annotazione non contraddica eventuali dichiarazioni sostitutive già rese all'Ente medesimo. **MB**

Agevolazioni prima casa

Obbligo trasferimento della residenza

Il mancato trasferimento della residenza nel comune ove è situato l'immobile, entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di compravendita, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste per la prima abitazione. I giudici di legittimità, infatti, sostengono che, contrariamente alle conclusioni cui è giunta una Commissione tributaria regionale, la circostanza

che l'immobile fosse in costruzione all'atto della registrazione della compravendita e che, solo dopo un biennio dall'acquisto, sia stato rilasciato il certificato di abitabilità, non assuma alcun rilievo ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in commento. La condizione per fruire dei benefici fiscali per l'acquisto della casa di abitazione, è che il trasferimen-

to della residenza nel comune ove è situata la casa stessa avvenga in un termine fissato dal legislatore. Il ritardo nel rilascio del certificato di abitabilità di un immobile non evita la decadenza dell'agevolazione "prima casa" per mancato trasferimento della residenza da parte dell'acquirente.

Giampiero Piccarolo



Liberi professionisti

Ricongiunzione dei contributi

Con una recente circolare L'Inps fornisce indicazioni sui piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relative a domande presentate nel 2015, dei periodi assicurativi ai fini previdenziali dei liberi professioni-

sti. Le tabelle sono state aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2014, pari al 0,2%. **Lucia Ciccaglione**

Pensionati pubblici

In arrivo la quattordicesima 2015

I pensionati ex pubblici dipendenti interessati alla corresponsione della quattordicesima mensilità, riceveranno a breve una comunicazione con la quale saranno invitati a presentare alla sede Inps competente, la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi dalla pensione, riferiti al 2014. La suddetta dichiarazione dovrà essere resa dai pensionati che hanno compiuto, o che compiono nel 2015, i 64 anni di età. Per poterne beneficiare l'interessato deve essere titolare di un reddito annuo non superiore a € 9.786,92. L'importo erogato è differenziato in base all'anzianità contributiva posseduta.

Lucia Ciccaglione

Cassa Enpac

Gli obblighi previdenziali dei consulenti del lavoro

Molti sono gli obblighi previdenziali dovuti dai consulenti del lavoro alla cassa all'Enpac a partire dal 16 aprile di ogni anno. Per gli iscritti all'Ente, compresi i pensionati, è dovuto annualmente il contributo soggettivo, il contributo soggettivo minimo e il contributo integrativo. Il contributo soggettivo è pari al 12% del reddito professionale prodotto nell'anno precedente. E' comunque dovuto il contributo soggettivo minimo corrisposto in quattro rate a scadenza bimestrale, e il contributo integrativo pari al 4%, calcolato su tutto il volume di affari. In aggiunta, è dovuto un contributo integrativo minimo di € 300, posto in riscossione per la prima volta nel 2014. **Lucia Ciccaglione**

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Soppresso il trattenimento in servizio

E' stata cancellata la possibilità di esercitare il trattenimento in servizio per i dipendenti della pubblica amministrazione (PA) ed è stata modificata la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Il limite generale di 65 anni di età era stato innalzato dalla riforma Fornero, mentre rimanevano validi i requisiti previsti per magistrati, avvocati, procuratori e professori universitari, la cui data limite per l'efficacia del trattenimento in servizio è ferma al 31 dicembre 2015. Sono garantiti i trattenimenti in servizio in essere al 31 ottobre 2014, mentre quelli già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014, si intendono revocati. La PA è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro solo se il dipendente non ha raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni, senza considerare la totalizzazione od il cumulo). Se il diritto non viene perfezionato entro il 70° anno d'età, la PA può decidere di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. Per i dirigenti medici e i sanitari, rimane in vigore il limite massimo di collocamento a riposo a 65 anni, ovvero con 40 anni di contributi, ma non oltre il 70° anno di età. Nel 2014 sono entrate in vigore le disposizioni che consentono la risoluzione unilaterale del rapporto di

lavoro nella PA. Sono interessati gli uomini che hanno maturato 42 anni e 6 mesi di contributi, e le donne con 41 anni e 6 mesi di contributi, se hanno compiuto 62 anni di età oltre all'adeguamento all'aspettativa di vita. La decisione deve essere fondata e comunicata con un termine di preavviso di 6 mesi al lavoratore. E' escluso il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. **SR**

lavoro nella PA. Sono interessati gli uomini che hanno maturato 42 anni e 6 mesi di contributi, e le donne con 41 anni e 6 mesi di contributi, se hanno compiuto 62 anni di età oltre all'adeguamento all'aspettativa di vita. La decisione deve essere fondata e comunicata con un termine di preavviso di 6 mesi al lavoratore. E' escluso il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. **SR**

Lavoratori marittimi

Pensione anticipata di vecchiaia con almeno 520 settimane di navigazione

do. Nei casi di marittimi che svolgono periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina, che chiedono l'accesso alla pensione anticipata, il periodo di svolgimento di effettiva navigazione deve essere accertato dall'azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità. I marittimi sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps e pur conservando alcune specificità, possono accedere a tutte le prestazioni dell'assicurazione genera-

le obbligatoria. Una delle prestazioni speciali riservata ai lavoratori marittimi è la pensione di vecchiaia anticipata, che viene liquidata in presenza dei seguenti requisiti: compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57° fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno a decorrere dal 1° gennaio 2018°, a condizione di avere 1040 settimane di contributi, di cui almeno 520 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione telegrafica di bordo. **Lucia Ciccaglione**



Inarcassa o Inps?

A quale Ente devono versare i professionisti?

L'Inps ha finalmente chiarito i criteri per la corretta individuazione dell'ente previdenziale competente per ingegneri ed architetti liberi professionisti. Sono tenuti ad iscriversi all'Inarcassa coloro che contemporaneamente:

- a) svolgono con carattere di continuità la libera professione, se iscritti al relativo Albo professionale;
- b) sono titolari di partita Iva;
- c) non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o altra attività esercitata.

I professionisti che hanno redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente hanno un rapporto di lavoro subordinato, non possono versare i contributi all'Inarcassa. In mancanza di tali requisiti, i contributi previdenziali devono essere versati alla Gestione Separata Inps. Vale pertanto il principio della esclusività, ovvero, per la stessa attività l'iscrizione all'Inarcassa esclude quella alla Gestione Separata Inps, e viceversa. **SR**



Enpap

Gli psicologi pagano i contributi con l'F24

E' stato siglato l'accordo tra l'Agenzia delle entrate e l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi (Enpap), in virtù del quale dal prossimo 6 luglio potranno versare la contribuzione tramite il modello di pa-

gamento unificato F24. Il versamento tramite l'F24 dovrà avvenire tramite i servizi online dell'Agenzia, oppure tramite un Istituto bancario o le Poste, senza spese aggiuntive. Anche altri Enti hanno sottoscritto una convenzio-

ne simile (Inpgi giornalisti, Cipag geometri, Enpac consulenti del lavoro, Enpapi infermieri, Epap pluricategoriale, Eppi periti industriali). L'accordo ha durata triennale e l'obiettivo è la semplificazione dell'adempimento

e l'accreditamento diretto delle somme versate. In più, anche questi professionisti possono ora utilizzare in compensazione con i contributi previdenziali, eventuali crediti di imposta.

SR

Forze armate e polizia di Stato

Ridotta l'indennità ausiliaria

Da quest'anno è disposta una riduzione dell'indennità di ausiliaria dal 70% al 50% della differenza tra il trattamento pensionistico percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con un'anzianità di servizio pari a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. La riduzione interessa il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento mili-

tare. Sono abrogate le norme che prevedono la promozione alla vigilia del giorno precedente la cessazione dal servizio, a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado ri-



vestito o a domanda, ha manifestato la disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza, presso l'amministra-

zione di appartenenza o altra amministrazione. Si ricorda che il personale militare permane in ausiliaria:

- a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
- b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Altra ulteriore riduzione prevista per gli incentivi economici da corrispon-

dere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e che hanno maturato almeno 16 anni di servizio, e che siano ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo. **Lucia Ciccaglione**



Decreto competitività

I chiarimenti dell'Inps

I lavoratori agricoli di età compresa tra 18 e 35 anni assunti a tempo determinato o indeterminato con contratti incentivati dal *cd. Decreto competitività*, possono ottenere l'indennità di disoccupazione agricola in unica soluzione nell'anno

successivo, per i periodi non lavorati. Questo l'importante chiarimento fornito dall'Inps con un recente messaggio. Il lavoratore oltre ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, deve rispettare i requisiti previsti per ottenere l'indennità. *CT*

Lavoro accessorio (voucher)

Aggiornato il limite annuale

L'Inps ha comunicato l'aggiornamento Istat del limite ai compensi erogabili con il sistema dei voucher o buoni lavoro. I nuovi importi da prendere a riferimento per il 2015 sono rideterminati ad € 5.060 (lordo € 6.746) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare (da gennaio a dicembre); € 2.020 (lordo € 2.693) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

Illegittimo il licenziamento per inidoneità

In caso di licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, il datore deve provare di aver verificato che all'interno dell'intera struttura aziendale, comprensiva delle unità locali, non è possibile il riassorbimento o la ricollocazione del lavoratore che si appresta a licenziare. Questo il pronunciamento della Corte di Cassazione che ha anche affermato che il lavoratore dovrà essere sottoposto ad un doppio accertamento medico: medico competente e Commissione sanitaria. Il lavoratore potrà opporsi alla valutazione effettuata dal medico, presentando ricorso entro 30 giorni, all'organo di vigilanza territorialmente competente. *Claudio Superchi*

Bonus degli 80 euro anche su NASpi e DIS-COLL

Finalmente una buona notizia per i lavoratori ed i collaboratori che percepiranno i nuovi trattamenti di disoccupazione in vigore da maggio. Anche i percettori delle indennità NASpi e DIS-COLL infatti possono ricevere il bonus di € 80 direttamente dall'INPS, se in possesso dei prescritti requisiti reddituali. Sono destinatari del credito di imposta, reso strutturale dalla Legge di stabilità, i lavoratori dipendenti che hanno un reddito annuo lordo compreso tra € 8.174 e € 24 mila. Per le fasce di reddito comprese tra € 24.001 e € 26mila, il bonus spetta in misura ridotta. Sono esclusi i pensionati e lavoratori autonomi. *Tatiana Sanrocchi*

Enpaia

Impossibile la scelta del Tfr in busta paga

La Fondazione Enpaia ha comunicato che gli impiegati ed i dirigenti agricoli non possono richiedere il Tfr in busta paga. La legge di stabilità del 2015 esclude dalla possibilità di richiedere l'erogazione del Tfr mensilizzato in busta paga, i lavoratori dipendenti del settore agricolo, quelli per i quali il contratto di lavoro prevede già l'erogazione periodica del Tfr, ed anche quelli per i quali l'accantonamento del Tfr avviene presso soggetti diversi dal datore di lavoro. Gli impiegati ed i dirigenti agricoli, oltre ai contributi all'Inps ed al Fondo di previdenza, versano all'Enpaia, a titolo di accantonamento del Tfr, il 6% della retribuzione lorda mensile. Dato che per questi lavoratori il Tfr viene accantonato da un soggetto diverso dal datore di lavoro (l'Enpaia), gli stessi non possono chiedere l'erogazione del Tfr maturando in busta paga. *SR*

Disoccupazione agricola

incompatibile l'indennizzo con il congedo del padre

Al padre lavoratore operaio agricolo, in alternativa al congedo per maternità della madre, non spetta l'indennizzo per congedo obbligatorio e facoltativo. Con una recente circolare l'Inps ha precisato che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, sono incumulabili con altre prestazioni a sostegno del reddito (tra le quali l'indennità per disoccupazione agricola), pertanto devono essere considerati non indennizzabili per tali ultime prestazioni. *GC*

Flussi d'ingresso stagionali 2015

Dall'8 maggio e fino al 31 dicembre, sarà possibile inviare le domande di nulla osta per l'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale. Quota massima prevista per il 2015 di 13mila ingressi di cittadini stranieri residenti all'estero di determinati Paesi extraUE. Riserva di 1.500 posti per i lavoratori non comunitari che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. *GC*

Come si calcola la NASpi

L'assegno viene determinato considerando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni utili, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. A seguire una tabella esplicativa.

Come si calcola l'assegno di disoccupazione con la NASpi

Lavoratore interamente coperto da contribuzione negli ultimi 4 anni (208 settimane) con i seguenti imponibili: € 30mila (1° anno) € 28mila (2° anno) € 26mila (3° anno) € 20mila (4° anno)

Retribuzione totale nelle 208 settimane	Settimane utili di contribuzione	
€ 104mila €	208	
Retribuzione Settimanale Media	€ 104mila/208	€ 500,00
Retribuzione Media Mensile	€ 500 x 4,33	€ 2.165,00
Differenza tra 1.195 € e la retribuzione media mensile (1)	€ 2.165 € - € 1.195 €	€ 970,00
Quota da aggiungere al minimale	€ 970 x 25%	€ 242,50
Minimale	€ 1.195 x 75 %	€ 896,25
Calcolo assegno Naspi mensile (2-3)	€ 1.195 € + € 242,50 €	€ 1.138,75
Durata assegno Naspi	Metà delle settimane accreditate negli ultimi 4 anni (208)	104 sett.(4)

Note: 1) La retribuzione media mensile è superiore al minimale, altrimenti sarebbe stata pari al 75% della retribuzione media mensile. 2) A partire dal 4° mese di fruizione dell'assegno decresce del 3% al mese. 3) L'assegno così determinato non può comunque superare € 1.300/mese. 4) Dal 2017 la durata non potrà superare le 78 settimane. *GC*

La NASpi in breve

Sono destinatari della nuova indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo ad un rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. La NASpi può essere riconosciuta anche nei casi di "conciliazione agevolata", attivabile da parte del lavoratore licenziato se il datore di lavoro propone ed il lavoratore

accetta, una contropartita economica per definire bonariamente il licenziamento.

Le disposizioni relative alla NASpi non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già dato luogo

ad erogazione della prestazione di disoccupazione, anche nei casi in cui per detta prestazione siano state incassate somme in unica soluzione in forma anticipata, richieste per avviare un'attività di lavoro autonomo. Il termine di presentazione della domanda è di 68 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda può essere presentata tramite il Patronato INAC, i riferimenti degli uffici sono a pagina 8. *GC*

Job Act

Più tutele alla madre e padre lavoratori autonomi

Si allargano le tutele per la maternità/paternità in favore dei lavoratori autonomi. Viene reintrodotta l'indennità di paternità in favore del lavoratore autonomo (coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, artigiano, commerciante, pescatore autonomo della piccola pesca

marittima) in sostituzione di quella spettante alla madre lavoratrice autonoma, nei casi di morte o grave infermità della stessa, oppure di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. Per la richiesta dell'indennità gli interessati possono rivolgersi al Patronato INAC. *GC*

Coadiuvanti familiari

Non spetta l'indennità di maternità!

I coadiuvanti del lavoratore autonomo non possono beneficiare dell'automaticità delle prestazioni sostitutive del reddito, quali l'indennità di maternità, riservate ai dipendenti. In risposta ad un interpello con il quale il richiedente ha tentato di estendere il principio di automaticità delle prestazioni di maternità anche alle lavoratrici familiari coadiuvanti dell'imprenditore, il Ministero del lavoro ha risposto negando per tali soggetti l'applicabilità di tale diritto. Ma che cos'è il principio dell'automaticità della prestazione? Determinate prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale, quale ad esempio l'indennità di maternità, la pensione, ecc., sono assicurate al prestatore di lavoro (dipendente) an-



in quanto, secondo il Ministero, si occupano in modo prevalente e continuativo all'attività di impresa e non hanno instaurato con l'imprenditore un rapporto di lavoro subordinato. Riteniamo che tale affermazione, pur rispondendo alla verità, lascia aperto un fronte che, seppure limitatamente ad artigiani e commercianti, potrebbe essere ripreso per sollecitare un ripensamento del Ministero. I titolari d'impresa di questi collaboratori familiari, infatti, potrebbero esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei collaboratori, ma potrebbero poi non effettuare il versamento materiale dei contributi. I collaboratori si troverebbero così estremamente penalizzati nei confronti dei loro "cugini" lavoratori dipendenti. *GC*



Autismo e accertamenti

L'INPS fornisce alcune indicazioni alle proprie Commissioni ed agli operatori coinvolti nella valutazione e nella verifica medico-legale, evidenziando che la corretta valutazione medica di una persona affetta da autismo non si può basare solo sull'osservazione clinica estemporanea, ma deve derivare da una puntuale interpretazione della documentazione clinica presentata. La valutazione della situazione e della gravità non può risolversi durante la visita, ma si deve acquisire adeguata documentazione. Altra indicazione, riguarda il non previsto automatismo del riconoscimento delle condizioni di affetto

di autismo e indennità di accompagnamento e di portatore di handicap grave. Inoltre, l'Istituto precisa che la rivedibilità dei minori autistici deve essere prevista solo nei casi in cui venga attestato un disturbo autistico di tipo lieve o borderline, con ritardo mentale assente o lieve. Infine, l'INPS indica che la valutazione dell'invalidità civile o handicap per le persone affette da autismo potrà essere effettuata solo con la documentazione rilasciata da centri specializzati e accreditati, il che vuol dire che la persona potrà evitare di essere sottoposta a visita diretta dall'INPS. **Claudio Superchi**

Congedo biennale retribuito

Vengono tutelati i familiari di cittadini portatori di handicap ai quali è stata accertata la situazione di gravità e nel caso in cui il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che la presenza di un familiare sia richiesta dagli stessi sanitari. Gli aventi diritto sono le lavoratrici ed i lavoratori, residenti in Italia, con rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato. Esiste un ordine di priorità fra gli aventi diritto:

- il lavoratore o la lavoratrice convivente con il coniuge gravemente disabile;
- i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio gravemente disabile;
- i fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
- il figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile.

Sulla base dei pronunciamenti della Consulta, il lavoratore o la lavoratrice coniugati sono, in ordine di priorità, le prime persone che possono chiedere il congedo biennale retribuito per assistere la moglie o il marito disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, il diritto a fruire del congedo passa alla madre o al padre (anche adottivi) del disabile, i quali, a loro volta, se mancanti o deceduti o affetti da patologie invalidanti, "passano" il diritto ai figli. Ai genitori il beneficio spetta alternativamente, e non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente e lavoratore, anche quando l'altro genitore non è lavoratore. Nel caso dei genitori non è richiesta la convivenza con il figlio disabile. Ogni lavoratore può fruire di 24 mesi di congedo (retribuito e/o non retribuito) nell'arco della propria vita lavorativa. Può capitare che siano diversi i familiari che vogliono avvalersi di questo beneficio, in tal caso il limite massimo dei 24 mesi si perfeziona fra tutti gli aventi diritto che ne fanno di volta in volta richiesta. I lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio non hanno diritto al congedo biennale retribuito. La prestazione può essere frazionata a giorni interi, a settimane, a mesi. **Claudio Superchi**

Casellario assistenza

È stato istituito presso l'INPS il casellario dell'assistenza. Questa nuova banca dati costituirà l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali. Verranno monitorate tutte le prestazioni sociali erogate dall'Inps, le prestazioni sociali assicurate dai Comuni, le prestazioni sociali agevolate (ISEE), e le detrazioni e deduzioni fiscali legate alle politiche sociali. Gli Enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni, metteranno a disposizione del casellario le informazioni di competenza. Il casellario assistenza conterrà anche informazioni su disabilità, non autosufficienza, esclusione sociale e altre forme di disagio. **Claudio Superchi**



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804

Ciechi cittadini extracomunitari

Importante sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con una recente sentenza, ha dichiarato incostituzionale la norma che subordinava alla titolarità della ex Carta di soggiorno, la concessione ai ciechi extracomunitari della pensione e della speciale indennità prevista per i non vedenti. Dopo tale sentenza anche i ciechi extracomunitari potranno avere le specifiche provvidenze economiche con il soggiorno legale in Italia, se in possesso del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Rimangano ancora esclusi gli extracomunitari affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, per i quali è ancora necessaria la Carta di soggiorno. **Claudio Superchi**

Assegno mensile di assistenza e reddito

Non conta la casa di abitazione

Con una recente Sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che il reddito della casa di abitazione deve essere escluso per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile. L'assegno mensile di assistenza è una prestazione economica concessa agli invalidi civili parziali che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, e fino al 99%. Fino ad oggi il reddito della casa di abitazione è stato richiesto tra i redditi da dichiarare sul Mod. RED, anche per i titolari di pensione di invalidità. **Claudio Superchi**

GLI UFFICI INAC - CAF Cìà srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghieri, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARILETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 – Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via di Mezzo 190 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901- fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		